



COMUNE DI PIETRASTORNINA (Avellino)

Piazzale Salvatore Iermano (già Aldo Moro, 4) – Tel.: 0825-902217/902290 – Fax: 0825-902921
www.comune.pietrastornina.av.it

REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche

SOMMARIO

SOMMARIO	1
CAPO I - NORME GENERALI	2
<u>ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO.</u>	2
<u>ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO.</u>	2
<u>ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.</u>	2
<u>ART. 4 - OGGETTO DELLA TASSA (ART. 38 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N° 507).</u>	2
<u>ART. 5 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI (ART. 39 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N° 507).</u>	3
CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI	4
<u>ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE.</u>	4
<u>ART. 7 - RIMBORSO DI SPESE.</u>	4
<u>ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE.</u>	4
<u>ART. 9 - AUTORIZZAZIONE.</u>	5
<u>ART. 10 - DISCIPLINARE.</u>	5
<u>ART. 11 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI.</u>	6
<u>ARTICOLO 12: REVOCA DELLE CONCESSIONI (ART. 41 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N° 507).</u>	6
<u>ART. 13 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI.</u>	6
<u>ART. 14 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI.</u>	6
<u>ART. 15 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI.</u>	7
<u>ART. 16 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.</u>	7
<u>ART. 17 - PASSI CARRABILI - ACCESSI</u>	8
CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	9
<u>ART. 18 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA (ART. 50 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N° 507).</u>	9
<u>ART. 19 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA (ART. 51 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N° 507).</u>	9
CAPO IV – TARIFFE - ESENZIONI	10
<u>ART. 20 – TARIFFE.</u>	10
<u>ART. 21 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (ART. 42, COMMA 3, DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N° 507).</u>	10
<u>ART. 22 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI (ART. 48 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N° 507).</u>	10
<u>ART. 23 - ESENZIONI (ART. 49 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N° 507).</u>	10
CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	12

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 - Gestione del servizio.

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche sarà gestito:
 - a) In FORMA DIRETTA.

Art. 3 - Funzionario responsabile.

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare al Sindaco, o all'Assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 4 - Oggetto della tassa (Art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è applicata la tariffa

forfetaria stabilita dall'art. 18 della L. 23/12/1999 n° 448, e cioè per numero di utenze risultanti sul territorio al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 5 - Soggetti attivi e passivi (Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).

- 1 La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 6 - Domanda di concessione.

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. **Nel caso l'occupazione riguardi un marciapiede, questa potrà essere autorizzata nel limite massimo pari alla metà della sua larghezza, ai sensi della normativa vigente.**
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n° 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in un (1) mese. Qualora vengano richiesti, da parte dell'ufficio, chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato ad un (1) mese.

Art. 7 - Rimborso di spese.

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occupazione permanente	£. 2.000	£. 5.000	£. 5.000	£. 12.000
Passi carrabili	£. 2.000	£. 5.000	£. 5.000	£. 12.000
Occupazione temporanea	£. 2.000	£. 5.000		£. 7.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 8 - Deposito cauzionale.

- 1 Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 9 – Autorizzazione.

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 5, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per occupazioni temporanee di breve durata, in occasione di fiere, feste e mercati, o manifestazioni particolari, è disposto l'esonero dalla presentazione della domanda per la prevista autorizzazione, sostituita dall'attestazione del bollettino di C.C.P. dimostrante il versamento della relativa tassa da presentarsi all'ufficio di Polizia Municipale almeno tre giorni prima dell'occupazione, per l'assegnazione del posteggio e per altre verifiche di competenza.
4. Le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito negli atti di concessione o autorizzazione sono considerate abusive.
5. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 10 – Disciplinare.

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:
 - a) Limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) Custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) Eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) Versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) Risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
 - i) Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j) Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e

- risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 11 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - diritti di terzi.

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Articolo 12: Revoca delle concessioni (Art. 41 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo per i periodi temporali non ancora trascorsi.
4. La revoca è disposta da Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 13 - Decadenza delle concessioni.

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) Allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) Qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

Art. 14 - Sospensione delle concessioni.

- 1 È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.
- 2 Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
- 3 Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 15 - Norme per la esecuzione dei lavori.

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) Non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) Evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) Evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) Evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) Collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 16 - Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, effettuate senza la prescritta autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive. Ad esse si applicano le sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore oltre al pagamento della tassa dovuta, i relativi interessi e la sanzione per omessa dichiarazione. Se ne dispone, inoltre, con propria ordinanza, la rimozione dei materiali ed il ripristino, se necessario, dell'area occupata, assegnando ai responsabili il termine provvedere. Decorso tale termine la rimozione è disposta d'ufficio con addebito ai responsabili delle spese di rimozione e custodia dei materiali che nel caso di mancato ritiro da parte dei proprietari entro un mese dalla data di rimozione sono alienati, ove ne sussistano le condizioni, con introito del ricavato, al netto delle spese di alienazione, a riduzione di quanto dovuto al Comune, ed

accredito all'interessato di eventuali somme residue.

2. Nel caso che i materiali rimossi siano inutilizzabili, trascorso il periodo di custodia senza che l'occupante abbia proceduto al ritiro, si provvede al loro conferimento in discarica, con addebito delle spese relative all'interessato.

Art. 17 - Passi carrabili - Accessi

- 1 Senza la preventiva autorizzazione del Comune, di cui all'art.3 dell'apposito regolamento, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.
- 2 La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dai successivi commi 3 e 5 per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art. 1, è consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune. La concessione è rilasciata dall'ufficio di cui all'art. 3, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6.
- 3 Nel caso in cui il passo carrabile sia costituito da un manufatto composto da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con l'apposito segnale di cui all'art. 22, terzo comma, del Codice della Strada. Per i passi carrabili ora indicati è dovuto il pagamento della tassa determinato in base alla superficie calcolata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale è dato accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 4 La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.
- 5 Per gli accessi di cui al comma precedente il Comune, su richiesta del proprietario dell'accesso, tenuto conto in particolare delle esigenze della viabilità, può vietare la sosta sull'area antistante rilasciando l'apposito cartello segnaletico di cui alla lett. b) del precedente comma 3.
- 6 Per i passi carrabili di cui ai commi 5 e 7, al richiedente la concessione è rilasciato il segnale di cui all'art. 120, primo comma, lett. e) (figura II, 78), del regolamento di attuazione del Codice della Strada, previo rimborso dell'importo corrispondente alle spese sostenute per la sua predisposizione.
- 7 Per le occupazioni relative ai passi carrabili di cui ai precedenti commi 5 e 7, è applicata la tariffa di cui all'allegato tariffario, per la categoria nella quale è compresa la sede stradale alla quale dà accesso il passo.
- 8 La tassa relativa all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità della tassa stessa. I passi carrabili per i quali è stata definitivamente assolta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 44, c. 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, non sono soggetti al pagamento della tassa di cui al presente regolamento.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 18 - Denuncia e versamento della tassa (Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).

1. Per le occupazioni permanenti i titolari delle concessioni devono presentare al comune avente diritto alla tassa apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso l'apposito ufficio; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione e della cauzione eventualmente prevista dall'art. 8. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di C.C.P. intestato alla tesoreria del comune.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 4 il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il relativo versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. La tassa se d'importo superiore a Euro 258,23 (lire 500 mila) può essere versato, su richiesta del concessionario, in quattro rate anticipate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento della tassa, senza applicazione di interessi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento dell'importo residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorato della sanzione di cui all'art. 25, comma 2.
5. Il concessionario titolare di distinti atti di concessione insistenti su aree diverse è tenuto ad effettuare il versamento della tassa separatamente per ciascun atto utilizzando più bollettini di C.C.P.
6. Il pagamento della tassa è effettuata con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione è pari od inferiore a 500 lire, per eccesso se è superiore.

Art. 19 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa (Art. 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).

- 1 Si rimanda a quanto previsto nell'apposito Regolamento Comunale per le discipline di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali.

CAPO IV – TARIFFE - ESENZIONI

Art. 20 – Tariffe.

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi abbia interesse.

Art. 21 - Suddivisione del territorio comunale (Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in due categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art. 22 - Distributori di carburante e di tabacchi (Art. 48 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).

1. Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

Art. 23 - Esenzioni (Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata competenza, e le aste per le bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il

- tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima. L'esenzione è applicabile alle sole occupazioni effettuate per l'erogazione di servizi pubblici essenziali per la collettività;
 - f) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g) Gli accessi carrabili posti al servizio di quei fondi di terreno che sono o possono essere utilizzati esclusivamente per la coltivazione e sui quali non siano presenti immobili ad uso abitativo a qualsiasi titolo posseduti, con esclusione di tutti quei fabbricati aventi specifiche caratteristiche per essere utilizzati nelle attività connesse all'agricoltura;
 - h) Gli accessi carrabili posti al servizio di locali od aree ove non è possibile accedere con autoveicoli, perché materialmente non utilizzabili a tale scopo;
 - i) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - j) Le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da comitati di festeggiamenti locali, da associazioni, nonché su iniziative di privati, fatte anche per la continuità di tradizioni locali, di interesse collettivo e senza scopo di lucro.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Contenzioso.

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) All'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) Alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, recante: "*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n° 413*".

Art. 25 - Sanzioni (Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).

1. Si rimanda a quanto previsto nell'apposito Regolamento Comunale per le discipline di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali.

Art. 26 - Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 5 novembre 1993, n° 507, nonché al D.Lgs. 566 del 28/12/1993 e alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 27 - Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28 - Variazioni del Regolamento.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 29 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2000 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).